



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano

ORDINANZA n. VEDASI INTESTAZIONE

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72);
- VISTA:** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare”;
- VISTA:** l’Ordinanza di questo Comando n. 156/2012 e ss.mm.ii di questo Comando;
- VISTA:** l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 58/2022 di questo Comando;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 76/2019 con cui è stata interdetto - dal 01 giugno 2019 fino a termine esigenza – lo specchio acqueo compreso tra Cala Ficiaccia e Punta del Lazzareto di Isola del Giglio per l’effettuazione di lavori di ripristino ambientale a seguito del naufragio della M/N COSTA CONCORDIA;
- VISTA:** l’istanza pervenuta in data 01.02.2024 dall’Osservatorio di monitoraggio dell’Isola del Giglio, l’ISPRA e l’ARPAT con cui è stata richiesta - al fine di tutelare i lavori di ripristino eseguiti e garantire la stabilizzazione degli habitat ricostituiti a seguito della conclusione delle attività lavorative sopra indicate - l’emanazione di un nuovo analogo provvedimento regolamentare, con validità di ulteriori 5 (cinque) anni, ridimensionando i divieti previsti nell’ordinanza n.76/2019, ovvero consentendo il transito di unità navali e la balneazione - attività che non rappresentano elementi di rischio per i fondali marini - nonché consentendo le attività di ricerca e monitoraggio da loro condotte;
- VISTA:** la nota prot. n. 2787 in data 15 febbraio 2024 con cui è stata trasmessa l’istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- VISTA:** la nota prot. n. 42748 in data 24 novembre 2023 della Capitaneria di porto di Livorno;
- VISTO:** il parere favorevole dell’Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio espresso con foglio prot. n.2196 in data 05.02.2024;
- VISTA:** la richiesta di nulla osta ed emissione avviso ai naviganti inviata con foglio prot. n.3593 in data 28.02.2024 al Comando Interregionale Marittimo Nord;
- RITENUTO:** di procedere, in considerazione dei profili di sicurezza della navigazione e ambientali come rappresentati dai soggetti istituzionalmente preposti alla loro tutela, con l’emanazione dell’Ordinanza richiesta per la disciplina delle attività marittime e subacquee nell’area in parola;
- VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Art. 1

Fermo restando i limiti ed i divieti delle Ordinanze in preambolo citate, nel periodo dal 29 febbraio 2024 fino al 01 Marzo 2029, nella zona di mare dell’Isola del Giglio compresa tra Cala Ficiaccia e Punta del Lazzareto, rappresentata nello stralcio grafico allegato, è fatto divieto di:

1. ancorare e sostare con qualunque unità navale, sia da diporto che ad uso professionale, indipendentemente dalle dimensioni;
2. svolgere attività di pesca professionale e sportiva;
3. effettuare immersioni subacquee.

Art. 2

I divieti di cui all’articolo 1 sono esclusi per:

- Le unità dei soggetti istituzionalmente preposti alla tutela ambientale ed impegnate in

- attività di ricerca e monitoraggio, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- Le unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio;
 - Le unità adibite a un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità che dovessero trovarsi in prossimità dei limiti esterni alle aree, di cui all'articolo 1, dovranno procedere prestando particolare attenzione al fine di rispettare i divieti, inoltre il conduttore dovrà osservare ogni più ampia cautela mantenendosi anche a distanze superiori, in caso di incertezza sulla effettiva distanza della propria unità dal limite esterno dell'area.

Art. 3

È cura del Comune territorialmente competente provvedere al posizionamento e/o all'eventuale successivo ripristino di idonea segnaletica recante indicazione dei divieti insistenti negli specchi acquei di cui all'articolo 1, nonché gli estremi della presente ordinanza, in modo tale che siano ben visibili sia dal mare che da terra.

Art. 4

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo o penale e salve le maggiori o diverse responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice Navigazione, ovvero se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni. I trasgressori saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/porto-santo-stefano

Art. 6

L'Ordinanza n. 76/2019 emanata in data 30.05.2019 è abrogata.

Porto Santo Stefano,


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Luigi BALSAMO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO LUIGI BALSAMO

In Data/On Date:
mercoledì 28 febbraio 2024 20:20:39



Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Porto Santo Stefano



<u>PUNTO</u>	<u>LATITUDINE</u>	<u>LONGITUDINE</u>	
<u>A</u>	42° 21' 50" N	010° 55' 8.8" E	DATUM WGS 84
<u>B</u>	42° 21' 59.9" N	010° 55' 11.4" E	
<u>C</u>	42° 22' 1.1" N	010° 55' 18.7" E	
<u>D</u>	42° 21' 50.3" N	010° 55' 21.3" E	